



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

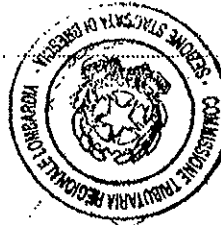
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI MILANO SEZ. STACCATA DI BRESCIA

SEZIONE 66

riunita con l'intervento del Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-------------|-----------------|------------|
| ☐ | EVANGELISTA | PAOLO | Presidente |
| ☐ | BOTTERI | GIACOMO LORENZO | Relatore |
| ☐ | BIANCOSPINO | DANILO | Giudice |
| ☐ | | | |
| ☐ | | | |
| ☐ | | | |
| ☐ | | | |



ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 71/15
depositato il 09/01/2015

- avverso la sentenza n. 621/5/14 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di BERGAMO

contro: AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BERGAMO

contro: EQUITALIA NORD S.P.A.

proposto dai ricorrenti:

1. S.P.A.

difeso da:

difeso da:

altre parti coinvolte:

AG. RISCOSS. BERGAMO EQUITALIA NORD S.P.A.

VIA A. MORETTI 11 24121 BERGAMO BG

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0192012

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0192013

II IVA-ALTRO 2006

501 IVA-ALTRO 2006

SEZIONE

N° 66

REG. GENERALE

N° 71/15

UDIENZA DEL

30/03/2015

ore 15:00

SENTENZA

N°

2162 / 15

PRONUNCIATA IL:

30.03.15

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

18.05.15

Il Segretario

Il Segretario di Sezione
Immacolata Morelli



(segue)

SEZIONE

N° 66

REG.GENERALE

N° 71/16

UDIENZA DEL

30/03/2015

ore 15:00

CONCLUSIONI

**DELL'APPELLANTE: RIFORMA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO,
E CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SPESE IN CARICO A PARTE AVVERSA**

**UFFICIO APPELLATO: CONFERMA DELLA DECISIONE DI PRIMO GRADO E
CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SPESE IN CARICO A PARTE AVVERSA**

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società contribuente allora denominata It ~~spa~~ spa ha acquistato dalla società El ~~spa~~ spa in data 25/8/2008 l'azienda avente ad oggetto l'attività di supermercato sita in ~~spa~~. Il pagamento del prezzo pattuito è stato fatto in modo rateale e l'ultima rata è stata pagata il 2/03/2009 ed essendo stati effettuati tutti i pagamenti in modo regolare il contratto si è perfezionato con il pagamento dell'ultima rata.

Successivamente Equitalia Nord spa ha notificato alla contribuente due cartelle di pagamento recanti l'annotazione che erano notificate quale responsabile in solido con la società El ~~spa~~ srl per effetto della cessione del 25/08/2008.

La contribuente presentava tempestivi ricorsi separati avverso tali cartelle tanto nei confronti di Equitalia Nord spa che nei confronti dell'Agenzia delle Entrate chiedendo l'annullamento delle cartelle stesse per omessa notifica dell'atto prodromico, per violazione dell'art. 14 D.Lgs. 472/97, per vizio di motivazione e per mancanza di allegati.

La Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo dopo averli riuniti ha rigettato i ricorsi. Appellava tale decisione la contribuente perché ritiene la stessa erronea, illegittima e contraddittoria e ne chiede la completa riforma.

Resistono l'Ufficio ed Equitalia Nord spa ribadendo la legittimità del proprio operato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Esaminati gli atti e sentito i rappresentanti delle parti questo Collegio ritiene che l'appello sia meritevole di accoglimento.

E' da rilevare che il cessionario di una azienda risponde in solido fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente entro i limiti del valore dell'azienda per il pagamento delle imposte e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.

Nel caso di specie sembra proprio che non sia stato rispettato nulla di quanto sopra anche perché i tentativi di escussione preventiva andati infruttuosi operati da Equitalia Nord spa come è rilevabile dalla documentazione sono relativi a pendenze diverse dalla cartelle impugnate. Equitalia Nord spa ha affermato che le attività esecutive nei confronti del cedente si sono svolte tra il 2008 e il 2010 e pertanto riguardanti altri atti esecutivi mentre l'accertamento collegato al presente appello era riferito all'anno 2006 ed è stato notificato il 15/2/2012. E' quindi evidente che tale accertamento non può essere stato oggetto di tentativi infruttuosi nel periodo 2008/2010.



In sostanza è la responsabilità solidale che è ancorata alla escussione preventiva e pertanto fino a quando non si è tentato il recupero del credito nei confronti del cedente nulla va richiesto al cessionario perché in quel momento non esiste responsabilità solidale. Va poi considerato che recentemente è stato reso possibile l'intervento in adesione dipendente dal responsabile di imposta in un processo instaurato dal destinatario dell'atto impugnato. Nel caso di specie i primi giudici in primo luogo affermano che la contribuente avrebbe potuto tutelare i propri diritti verificando il comportamento del cedente e poi si contraddice concludendo che l'Ufficio non era tenuto a notificare nessun atto. Pare pertanto evidente che l'Ufficio avrebbe dovuto notificare l'atto anche alla contribuente per consentirle di verificare che il cedente abbia adottato tutte le strategie necessarie e quindi se ne era il caso potere intervenire nel processo. E' pacifico che la cartelle impugnate fanno riferimento ad un avviso di accertamento che non è stato notificato alla contribuente. In sostanza da una parte si afferma che l'obbligo di motivazione è soddisfatto con un mero rinvio all'atto precedentemente notificato mentre dall'altra si afferma che non esiste nessun obbligo di notifica dell'atto prodromico. La Corte di Cassazione ha pure affermato che l'atto è ciò che può garantire un corretto rapporto tra l'Ufficio e il contribuente nel contenzioso. Infine l'obbligazione del compratore è ristretta la debito risultante alla data del trasferimento, dagli atti dell'Amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi. La responsabilità del cessionario va quindi limitata al debito tributario risultante all'atto del trasferimento dell'azienda. La complessità della materia trattata è atta a giustificare una compensazione delle spese di giudizio.

-PQM

La Commissione accoglie l'appello della società. Spese compensate.

Così deciso in Brescia il 30/03/2015

IL RELATORE

IL PRESIDENTE